

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. - Triennio 2025-2028

L'anno 2026, il giorno 06, del mese di ottobre, in Roma presso i locali della direzione generale dell'USR per il Lazio via Frangipane, n. 41, la delegazione di parte sindacale e la delegazione di parte pubblica, costituite come indicato in calce,

VISTA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale Integrativo (CCRI), concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA per la regione Lazio relativa al triennio 2025-2028 sottoscritta in data 30.07.2026;

VISTA la nota dell'UCB presso il MIM, pervenuta all'USR in data 01.10.2026, con la quale è stata resa nota la registrazione dell'ipotesi in argomento, sottoscritta in data 30.07.2026, con visto n. 510 del 01.10.2026;

VERIFICATA la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative;

Tanto premesso, le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA per la regione Lazio relativa al triennio 2025-2028, la cui ipotesi è stata sottoscritta in data 30.07.2026.

Roma, 06.10.2026

Delegazione di parte pubblica:

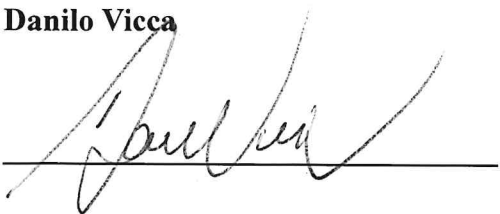
DIRETTORE GENERALE USR per il Lazio

Anna Paola Sabatini



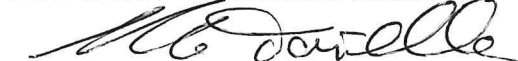
DIRIGENTE UFFICIO IV - USR per il Lazio

Danilo Vicca

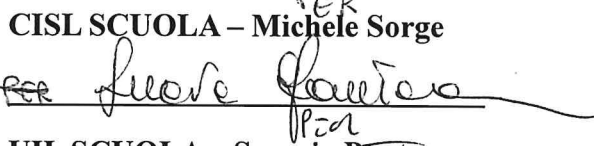


Delegazione di parte sindacale:

FLC CGIL – Alessandro Tatarella



CISL SCUOLA – Michele Sorge



UIL SCUOLA – Saverio Pantuso



SNALS- CONFSAI – Alessandro De Santis

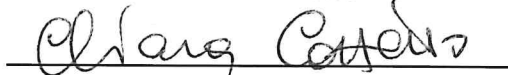


FEDERAZIONE GILDA UNAMS -

Aldo Guida



ANIEF – Chiara Cozzetto



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE
LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.**

INDICE

ART. 1 - Finalità, efficacia, durata del contratto e campo di applicazione --

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE

ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni --

ART. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità --

ART. 4 - Utilizzazione dei docenti su posti dei CPIA --

ART. 5 - Insegnanti di Religione Cattolica --

ART. 6 - Personale educativo --

ART. 7 - Scambio di cattedre o posti tra coniugi o parti dell'unione civile anche
fra province diverse --

TITOLO II - PERSONALE A.T. A.

ART. 8 - Criteri e modalità per la copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili
per l'intero anno scolastico o per periodi superiori a tre mesi --

ART. 9 - Criteri e modalità per la copertura del posto di DSGA temporaneamente
assente per un periodo continuativo inferiore a tre mesi --

TITOLO III - Norme finali

ART. 10 - Trasparenza nella procedura --

ART. 11 - Contenzioso --

ART. 12 - L'interpretazione autentica ed eventuali integrazioni --



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE
LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.**

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di luglio in Roma, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in sede di negoziazione decentrata regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

E

i rappresentanti regionali delle OO.SS F.L.C. CGIL, CISL, GILDA-UNAMS e SNALS CONFSAL, SNALS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Scuola

PREMESSO CHE

a seguito della sottoscrizione in data 10 marzo 2026 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ordinaria del personale docente, educativo e ATA, l'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le OO.SS. nazionali comparto Istruzione e ricerca e che in data 10 luglio 2026 le stesse Parti hanno sottoscritto il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico per gli AA.SS. 2025/26, 2026/27, 2027/28;

VIENE CONCORDATO

dal seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo (CCRI), concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA per la regione Lazio.

Art. 1 - Finalità, efficacia, durata del contratto e campo di applicazione

1. Il presente contratto, in attuazione di quanto indicato nelle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola individua i criteri e definisce le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. di tutte le scuole del Lazio.
2. Il presente contratto ha validità per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28 e gli effetti giuridici che ne derivano decorrono dalla data di stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane comunque in vigore fino a sottoscrizione di nuovo contratto regionale, nelle clausole compatibili con la contrattazione nazionale dell'anno di riferimento.
3. Le parti annualmente procederanno alla verifica del presente accordo che potrà comportare la modifica di parti dello stesso, nonché la stesura di nuovi articoli, in presenza di nuovi accordi



a livello nazionale.

4. Le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCRI che producano effetti sulle materie disciplinate dal CCRI stesso.
5. Il presente CCRI si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

Art. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28 oltre ai docenti indicati all'art. 2, c1 del CCNI del 10 luglio 2026 sono:
 - m) relativamente all'istruzione secondaria i docenti che prestano servizio nelle scuole penitenziarie o ospedaliere e negli ex Centri Territoriali Permanenti (ancorché trasformati in CPIA);
 - n) i docenti dell'istruzione secondaria che chiedono il miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna qualora la stessa risulti strutturata in organico di diritto su istituzioni scolastiche di comuni diversi o distretti diversi dello stesso comune, intendendosi per istituzione scolastica una sede autonoma di organico.
2. Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del CCNI del 10 luglio 2026, può produrre domanda di utilizzazione per gli aa.ss. 2025/26, 2026/27 e 2027/28 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l'a.s. 2015/16 e successivi ovvero 2016/17 e successivi ovvero 2017/18 e successivi.

Art. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

1. Le parti concordano che il quadro complessivo delle disponibilità su cui verranno effettuate le operazioni di utilizzazione, tenuto conto anche della informatizzazione delle procedure di organico di fatto, è costituito, per ogni singola provincia, da:
 - a. disponibilità residue dopo il movimento dei trasferimenti e dei passaggi e le immissioni in ruolo;
 - b. disponibilità derivanti dell'adeguamento degli organici di diritto dell'autonomia alla situazione di fatto per le scuole di ogni ordine e grado, i posti di ufficio tecnico attivati in via di fatto in presenza di personale I.T.P. in esubero e a seguito di specifica richiesta della relativa Istituzione Scolastica;
 - c. ulteriori posti di sostegno in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, il quadro delle disponibilità, che comprende i posti in organico di diritto residuati dopo le immissioni in ruolo e i posti in deroga, non sarà distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.
 - d. eventuali altre disponibilità di posti di tipo comune ovvero di lingua straniera nella scuola primaria;
 - e. disponibilità derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo

- parziale;
- f. disponibilità derivanti dagli incarichi di presidenza;
 - g. posti e cattedre disponibili per gli interi anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28 per effetto di collocamento fuori ruolo, comandi, assegnazioni borse di studio presso università o enti, utilizzazioni in attività di tirocinio nelle scuole magistrali e/o presso istituti magistrali, dalla mobilità intercompartimentale ecc.;
 - h. posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art. 1, comma 65, della legge 107/2015 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale);
 - i. posti derivanti da abbinamenti di "spezzoni", afferenti anche a Comuni diversi o distretti diversi dello stesso Comune, (per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado ivi comprese le ore di approfondimento e potenziamento di cui all'art 3 comma 2 del CCNI del 10 luglio 2025) potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri che non abbiano concorso a costituire cattedre o posti orario e che siano disponibili per l'intero anno scolastico;
 - j. posti derivanti dall'istituzione di sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore;
 - k. disponibilità derivanti dalla utilizzazione di docenti presso le Università per l'attuazione del tutoraggio tra MIM e Atenei;
 - l. posti, cattedre o posti orario non disponibili per l'intero anno scolastico ma per un periodo non inferiore a cinque mesi (esclusivamente per le classi di concorso in esubero);
 - m. eventuale disponibilità derivanti dal funzionamento degli ex Centri Territoriali Permanenti. L'utilizzazione riguarderà prioritariamente i docenti appartenenti alle classi di concorso per le quali, in considerazione della consistenza dell'esubero, si può prefigurare il perdurare di tale posizione nell'intero anno scolastico;
2. Se eventuali posti che si rendessero disponibili nei comuni afferenti al cratere sismico della Provincia di Rieti, fermo restando le precedenze previste per il personale perdente posto saranno assegnati con precedenza il personale docente ed ATA residente nei Comuni coinvolti dagli eventi sismici.
3. Dopo la copertura, ai sensi di quanto previsto dal CCNI, di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici in una delle seguenti attività, fermo rimanendo il principio generale di una proficua utilizzazione del personale: uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
- a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali da ultimo modificato dal decreto-legge 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 175/2022, e dal decreto-legge 208/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 20/2025, recanti norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici;
 - b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture,
 - c) in base a quanto disposto dall'art. 14, commi 17 e seguenti del D. L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;

- d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
 - e) per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art. 1 comma 65 della legge 107/2015, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.;
 - f) per l'attuazione di progetti autorizzati, anche in via sperimentale, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;
 - g) presso l'Ufficio scolastico regionale o provinciale in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.
4. Dopo la copertura dei posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche, è possibile l'utilizzazione su posti A-23 "Italiano per alloglotti".
5. Le operazioni di miglioramento di cattedra a orario esterna, a domanda, costituita in organico di diritto su Istituzioni scolastiche di Comuni diversi o distretti diversi dello stesso Comune, si collocano all'esito delle operazioni di mobilità di cui al CCNI 10/07/2026.
6. La richiesta di miglioramento cattedra deve essere presentata entro i medesimi termini fissati annualmente per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria direttamente presso l'Ambito Territoriale Provinciale di competenza, utilizzando l'apposito modello *Richiesta miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna*, allegato al presente contratto.
7. Al termine di tutte le operazioni di utilizzazione, in caso di presenza di docenti totalmente in esubero presso l'istituzione scolastica di servizio, l'istituzione scolastica dovrà assicurare un utilizzo efficace del personale, con relativo orario di servizio, distribuito su attività progettuali previste nel PTOF, che costituiscono disponibilità, e di eventuale supplenza, anche in mancanza di domanda da parte dell'interessato. In caso contrario, l'ATP procederà d'ufficio all'utilizzazione presso altre istituzioni scolastiche che presentino specifiche attività progettuali ovvero presso l'ufficio scolastico regionale o provinciale. Il titolare di cattedra costituita tra più istituzioni scolastiche della scuola secondaria viene riassorbito, in modo totale o parziale nell'istituto di titolarità, qualora nello stesso si determini per la stessa classe di concorso un'ulteriore disponibilità di ore. Il dirigente scolastico dell'istituto di titolarità procederà a comunicare al docente, al dirigente scolastico dell'istituto di completamento e all'ATP il nuovo assetto orario. Ogni Ambito Territoriale Provinciale fornirà alle OO.SS. di ogni singola provincia, firmatarie del presente contratto di utilizzazione in sede di informazione preventiva, entro le ore 14:00 del giorno precedente l'avvio delle operazioni di cui al presente contratto, il quadro complessivo delle disponibilità relativo alle diverse tipologie di posti, divisi per ordine e grado di scuole e per classi di concorso. Sarà data inoltre tempestiva informazione alle OO.SS. di cui sopra anche sull'eventuale disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse. Per quanto eventualmente non contemplato dal presente articolo, si rimanda a quanto previsto dal CCNI del 10/07/2026.

Art. 4 - Utilizzazione dei docenti su posti dei CPIA

1. Possono essere utilizzati, a domanda, nei Centri di cui al presente articolo anche docenti di istruzione secondaria di II grado appartenenti a classi di concorso in esubero, in base a titoli culturali e professionali idonei alle attività formative che si svolgono all'interno dei singoli

Centri. L'utilizzazione può riguardare esclusivamente i docenti appartenenti alle classi di concorso per le quali, in considerazione della consistenza dell'esubero, si può prefigurare il perdurare di tale posizione nell'intero anno scolastico.

Art. 5 - Insegnanti di Religione Cattolica

1. Le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica saranno disposte, a domanda, dall'U.S.R. a norma dell'art. 4 del CCNI del 10 luglio 2026, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale nelle sedi indicate nel quadro delle disponibilità complessive esistenti nelle singole Diocesi, a seguito di intesa con le medesime Diocesi del Lazio.
2. Gli insegnanti saranno confermati con priorità assoluta sui posti o cattedre occupati nell'anno scolastico precedente ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'O. M. n. 44 del 12 marzo 2026, fatta salva la modifica dei posti o cattedre con contributi orari diversi esclusivamente nel caso di contrazione di ore rispetto all'anno scolastico precedente
3. Gli insegnanti di ruolo che hanno perso l'idoneità all'insegnamento della Religione cattolica sono utilizzati su posto/cattedra per il quale sono in possesso del titolo di accesso prescritto dalle norme vigenti. A detti docenti l'assegnazione della sede di servizio viene disposta nell'ambito del settore formativo di provenienza, dopo le operazioni di utilizzazione previste dall'art. 2 del CCNI 10/07/2026.

Art. 6 - Personale educativo

1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente. In particolare, in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate in base all'articolo 4 ter del D.L. 3 luglio 2001, n. 255 convertito dalla Legge n. 333/2001. Per quanto eventualmente non contemplato dal presente articolo, si rimanda a quanto previsto dall'art. 10 del CCNI 10/07/2026.

Art. 7 - Scambio di cattedre o posti tra coniugi o parti dell'unione civile anche fra province diverse

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del CCNI dell'8 luglio 2020, a conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e cioè subito dopo le operazioni di assegnazione provvisoria, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi, parti dell'unione civile e conviventi di fatto, purché gli stessi appartengano allo stesso grado d'istruzione, stessa tipologia di posto o classe di concorso e, per il personale A.T.A., al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
2. Nei casi in cui si chiede lo scambio di posti tra coniugi o conviventi di fatto titolari in province diverse, le domande dovranno essere presentate nei termini per le domande di utilizzazione ad entrambi i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale interessati che le esamineranno di concerto.



TITOLO II

PERSONALE A.T.A.

Art. 8 - Criteri e modalità per la copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico o per periodi superiori a tre mesi

- 1) La copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del CCNI e, in subordine, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a seguito delle domande presentate dagli interessati, secondo le tempistiche stabilite dai singoli interpelli e nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a. Per la copertura dei posti disponibili e non vacanti, di cui all'art. 14 comma 1 lett. B1- del CCNI, laddove non siano pervenute candidature da parte di funzionari titolari di incarico di D.S.G.A., che abbiano manifestato disponibilità all'assunzione dell'incarico ad *interim*, l'Ambito Territoriale competente procederà con l'attribuzione dell'incarico ad assistenti amministrativi di ruolo.
 - b. Per la copertura dei posti vacanti di DSGA, di cui alle lettere C, D, E ed F del predetto art. 14, in caso di mancata disponibilità da parte degli assistenti amministrativi, si procederà con l'attribuzione dell'incarico ad altro DSGA.
2. L'incarico ai funzionari sarà attribuito secondo l'ordine di priorità stabilito dal D.M. n. 132 del 4 luglio 2024.
3. Gli assistenti amministrativi saranno graduati sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.
4. Ai soli fini della scelta della sede e nel rispetto del turno di nomina, ove richiesto, si procederà all'attribuzione dell'incarico agli assistenti amministrativi secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. assistenti amministrativi in servizio nella stessa istituzione scolastica
 - b. conferma nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico precedente
5. Qualora, all'esito delle procedure attivate a livello provinciale, permangano delle disponibilità, si procederà con le seguenti procedure di interpello interprovinciale:
 - a. Funzionari titolari di incarico di D.S.G.A. nelle province della regione Lazio, che abbiano manifestato disponibilità all'assunzione dell'incarico ad *interim*.
 - b. Assistenti amministrativi a tempo indeterminato titolari nelle province della regione Lazio, in possesso del titolo di studio previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024 e che abbiano già svolto l'incarico di D.S.G.A.
 - c. Assistenti amministrativi a tempo indeterminato titolari nelle province della regione Lazio, in possesso del titolo di studio previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024.
 - d. Assistenti amministrativi a tempo indeterminato titolari in altre regioni, in possesso del titolo di studio previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024 e che abbiano già svolto l'incarico di D.S.G.A.
 - e. Assistenti amministrativi a tempo indeterminato titolari in altre regioni, in possesso del



titolo di studio previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024.

6. Nel caso in cui, dopo le operazioni indicate nei precedenti punti, non sia stato possibile provvedere alla completa copertura dei posti vacanti e/o disponibili, al fine di garantire la figura del DSGA, indispensabile per l'espletamento degli adempimenti amministrativo contabili, i Dirigenti degli Ambiti territoriali competenti potranno conferire l'incarico, previo interpello, secondo l'ordine di seguito indicato:
 - a. Assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nella graduatoria permanente di I^a fascia della provincia di competenza, per il profilo di assistente amministrativo, nel rispetto del punteggio assegnato inclusi nella graduatoria regionale del Lazio relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024
 - b. Assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie permanenti di I^a fascia della provincia di competenza, per il profilo di assistente amministrativo, nel rispetto del punteggio assegnato, in possesso del titolo di studio previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024 e che abbiano già svolto l'incarico di D.S.G.A.
 - c. Assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di I^a fascia della provincia di competenza, per il profilo di assistente amministrativo, nel rispetto del punteggio assegnato, in possesso del titolo di studio previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024
 - d. Assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto di 3^a fascia, per il profilo di assistente amministrativo, nelle istituzioni scolastiche della provincia, nel rispetto del punteggio assegnato, inclusi nella graduatoria regionale del Lazio relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024
 - e. Assistenti amministrativi non di ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto di 3^a fascia, per il profilo di assistente amministrativo, nelle istituzioni scolastiche della provincia, nel rispetto del punteggio assegnato, in possesso del titolo di studio previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024 e che abbiano già svolto l'incarico di D.S.G.A.
7. Non possono essere destinatari di incarico da DSGA gli aspiranti che nel precedente anno scolastico, dopo aver accettato l'incarico e aver assunto servizio, lo hanno abbandonato e coloro per i quali l'Amministrazione abbia rilevato profili di responsabilità per illeciti amministrativi e contabili.
8. I Funzionari e/o assistenti amministrativi che accettano l'utilizzazione o l'incarico, hanno l'obbligo di svolgerlo per l'intera durata della nomina.
9. I compensi degli incarichi dovranno far riferimento alla normativa vigente.
10. In nessun caso, potranno aspirare alla copertura di posti vacanti e/o disponibili coloro per i quali l'amministrazione abbia accertato, nelle loro prestazioni lavorative, illeciti



amministrativo-contabili.

Art. 9 - Criteri e modalità per la copertura del posto di DSGA temporaneamente assente per un periodo continuativo inferiore a tre mesi

1. In caso di assenza temporanea del DSGA per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ai sensi dell'art. 57, comma 1, del CCNL del 18 gennaio 2024. In particolare, ai sensi dell'art. 30 comma 9 lett. b6 del C.C.N.L. del comparto "Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative" sottoscritto il 18/01/2024, sono individuati a livello di istituzione scolastica ed educativa i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA. È rimesso, pertanto, alla contrattazione d'istituto anche il confronto sugli ulteriori criteri da adottare in caso di assenza temporanea del DSGA per un periodo continuativo inferiore a tre mesi.
2. Nel caso in cui il titolare di incarico DSGA prolunghi l'assenza oltre i tre mesi, il dirigente scolastico dovrà richiedere la copertura del posto all'Ambito Territoriale di competenza, il quale procederà al conferimento dell'incarico, previo interpello, con precedenza per il personale in servizio nella stessa istituzione scolastica.

TITOLO III

Norme finali

Art. 10 - Trasparenza nella procedura

1. Tutte le disponibilità devono essere trasmesse alle OO.SS. firmatarie del CCNL del 01/07/2026 e affisse all'albo dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali un giorno prima dell'effettuazione di tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione.
2. I provvedimenti di mobilità annuale, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento a eventuali disponibilità sopravvenute.
3. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:
 - a) comunicazione dei dati personali;
 - b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.
4. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, gli Uffici territoriali competenti comunicano alle OO.SS. gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, con particolare riguardo alle precedenze previste dal CCNI. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.



Art. 11 - Contenzioso

1. Il personale che rispetto al punteggio assegnato nella graduatoria redatta ai fini dell'utilizzazione ritiene di essere collocato in una posizione non congrua, ovvero che gli sia stato assegnato un punteggio diverso da quello spettante può, a norma dell'art. 20 del CCNI 10/07/2026 presentare motivato reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Quest'ultimo deciderà entro i successivi dieci giorni adottando gli eventuali provvedimenti correttivi. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2. Avverso i provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria è ammessa, ai sensi del citato art. 20 del CCNI /2025, l'attivazione delle procedure indicate al comma 4 denominato "controversie individuali".

Art. 12 – L'interpretazione autentica ed eventuali integrazioni

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le parti che l'hanno sottoscritto si riuniscono entro cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari. L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.
2. Qualora sopravvengano disposizioni normative o specifiche indicazioni ministeriali che incidano sui contenuti della presente contratto, le parti si impegnano a riaprire il confronto a livello regionale al fine di stipulare eventuali ulteriori accordi integrativi o modificativi, nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti.

Roma, il 30 luglio 2026

Delegazione di parte pubblica:

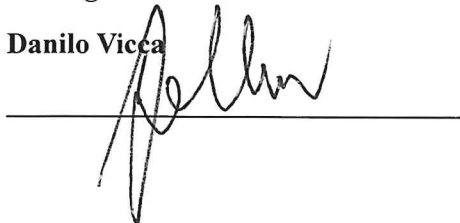
DIRETTORE GENERALE

Anna Paola Sabatini



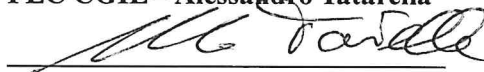
Il Dirigente dell'Ufficio IV USR Lazio

Danilo Vicca

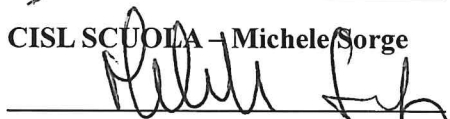


Delegazione di parte sindacale:

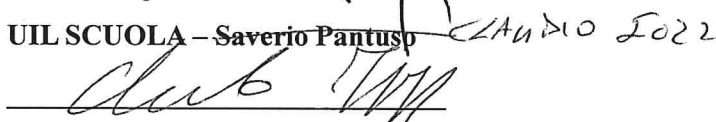
FLC CGIL – Alessandro Tatarella



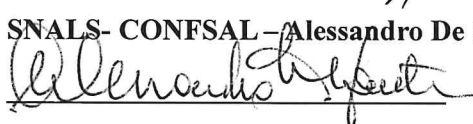
CISL SCUOLA – Michele Sorge



UIL SCUOLA – Saverio Pantuso



SNALS- CONFSAL – Alessandro De Santis

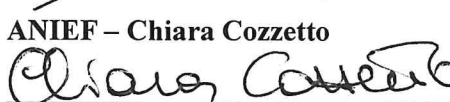


FEDERAZIONE GILDA UNAMS -

Aldo Guida



ANIEF – Chiara Cozzetto



**RICHIESTA MIGLIORAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLA CATTEDRA
ORARIA ESTERNA AI SENSI DELLA LETTERA Q) PUNTO 1 DELL'ART. 2 DEL CCIR
SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**

All'Ufficio Scolastico Provinciale di _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

il _____, in servizio nel seguente ordine e grado di scuola: _____

Denominazione e meccanografico Istituzione di titolarità: _____

Tipologia posto: _____ Classe di concorso: _____

Preso visione della cattedra oraria formatasi in organico di diritto per l'anno scolastico _____
composta come di seguito elencato:

TITOLARITÀ: _____

1° SCUOLA COMPLETAMENTO: _____

2° SCUOLA COMPLETAMENTO: _____

CHIEDE

la riarticolazione della cattedra orario esterna sostituendo la/e scuola/e di completamento con una
delle scuole sotto riportate:

CODICE ISTITUTO	DENOMINAZIONE ISTITUTO

Si allega documento di identità.

Data _____

Firma _____

*Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione scolastica al
trattamento dei dati personali forniti solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del
procedimento di cui alla presente istanza.*

Data _____

Firma _____

